

Gentilissimo Daniele Fortini  
Presidente  
RetiAmbiente SpA  
Sua Sede

Mi vengono posti i seguenti quesiti:

1. Art. 14.1 dello statuto - Se la scelta, adottata dall'Assemblea ordinaria del 19 giugno u.s., di nominare un Consiglio di Amministrazione anziché un Amministratore Unico (in continuità con la scelta adottata in precedenza) sia carente di motivazione come invece è richiesto dall'art. 14.1 dello statuto: "...secondo delibera motivata ai sensi di legge doli'Assemblea".
2. Art. 14.2 e seg. - L'Assemblea del 19 giugno, composta da soli soci pubblici, ha eletto tutti e 5 i membri del CdA. Il quesito che si avanza in merito è se i soci pubblici (ovvero i comuni e le loro società holding) avrebbero dovuto/potuto designare un numero massimo di 3 consiglieri del CdA.
3. Art. 14.4 dello statuto - L'assemblea del 19 giugno ha deliberato che l'Organo di Amministrazione della società è costituito da un CdA composto da 5 membri, compreso il Presidente, ed ha provveduto a nominarli nella stessa seduta. Successivamente uno dei cinque consiglieri non ha accettato la nomina. Il CdA, nella composizione di 4 membri anziché 5, si è insediato il 29 giugno nominando al suo interno il Presidente e dando seguito al mandato dell'Assemblea. Lo stesso CdA dopo un'istruttoria qualificata sul rispetto della normativa di genere circa la nomina del 5 membro mancante ha convocato l'Assemblea per il giorno 12.09.2018 affinché si procedesse alla nomina del consigliere mancante. Il quesito si sostanzia nella domanda se il CdA poteva insediarsi e dare avvio all'attività di gestione amministrativa in composizione numerica incompleta.
4. 14.5 dello statuto — L'Assemblea del 19 giugno ha nominato i membri del CdA, ma non il Presidente dello stesso. Nomina alla quale ha provveduto il CdA nella prima seduta di insediamento del 29 giugno 2018. Il quesito che si sottopone è se il descritto iter di nomina del Presidente del CdA è conforme alla normativa statutaria e di legge.

Iniziamo dal primo quesito.

Lo statuto fa rinvio all'art. 11; c. 3 del D.Lgs. 175/2016 per il quale "l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia

amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Nel caso di specie le modalità di redazione del verbale non propongono un vero e proprio deliberato conclusivo. Le motivazioni vanno quindi individuate nella narrativa, ed in particolare nella proposta del Sindaco di Rosignano Marittimo, che, dopo ampia discussione, viene messa ai voti ed approvata:

*"Interviene il sindaco di Rosignano Marittimo, che intende fare una proposta per la nomina dell'organo amministrativo a nome dei comuni che hanno il peso azionario maggiore nella società. Per tutto quanto già affermato dal presidente illustrando il secondo punto all'ordine del giorno in merito alle caratteristiche della azienda e alla complessità del percorso delineato per i prossimi mesi, e per l'intento più volte ribadito durante le assemblee dell'ATO e di RetiAmbiente di creare un soggetto in grado di gestire le politiche che riguardano i rifiuti su tutti i territori dell'ambito, il sindaco ritiene che - nel momento in cui con l'approvazione del bilancio 2017 si conclude il periodo di gestione del Prof. Frey quale amministratore unico - sia importante consolidare il percorso di integrazione delle società conferite al fine di realizzare la fusione per incorporazione necessaria a rendere operativa la società con la nomina di un CdA rappresentativo del territorio e delle società conferite.*

*Anche in relazione alla complessità del percorso di integrazione prospettato dal presidente che prevede che siano eseguite molteplici attività propedeutiche non ultima la gestione e l'armonizzazione dei 1000 dipendenti attualmente in forza alle 6 società e in attesa di quello che verrà affrontato in sede di assemblea ATO giovedì 21 p.v. relativamente alla gara per la scelta del socio privato, il sindaco propone dunque la nomina di un CdA "ponte" con caratteristiche prettamente tecniche, che porti a compimento il percorso di integrazione nell'imminenza della fusione e del raggiungimento della piena operatività della società".*

Va per altro notato che il D.Lgs. 175/2016 non prevede "sanzioni" di sorta per il difetto di motivazione, limitandosi a chiedere l'invio del verbale alla Sezione di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio del MEF cui all'articolo 15 del medesimo decreto che potranno,

se lo ritengono, chiedere chiarimenti ed approfondimenti, ferma restando la validità della delibera stessa.

**In sostanza, la motivazione del passaggio da amministratore unico a consiglio di amministrazione ci pare chiaramente espressa e la delibera è efficace a tutti gli effetti.**

Per rispondere ai quesiti successivi è prodromico sottolineare che, durante la vita sociale, la nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'assemblea ordinaria (art. 2383 c.c.), salve le deroghe specificate dalla legge e precisate nella tabella che segue.

Casi	Organo o soggetto competente alla nomina
Regola generale (nella normalità dei casi)	assemblea ordinaria dei soci
Scadenza del mandato degli amministratori	
Integrazione del consiglio di amministrazione con nuovi ulteriori amministratori, nel rispetto del numero massimo previsto dallo statuto	
Cessazione di alcuni amministratori per decadenza, dimissioni o morte nel corso del loro mandato ed è necessario (per rispettare il numero minimo) o opportuno che essi siano sostituiti	amministratori rimasti in carica
Revoca dell'organo di gestione in presenza di gravissime irregolarità di gestione e di controllo e nomina di un amministratore giudiziario	sezioni specializzate in materia d'impresa
Clausola che conferisce allo Stato o ad enti pubblici che hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale	Stato o ente pubblico
Clausola che riserva la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, secondo modalità espressamente stabilite	possessori di strumenti finanziari partecipativi

Ricordato che la nomina degli amministratori è competenza esclusiva della assemblea degli azionisti andiamo a vedere i vari quesiti.

Il secondo quesito riguarda la composizione dell'organo di amministrazione. Ai sensi dell'art. 14 .3 "I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, designano un numero massimo di tre amministratori, mentre il socio privato ne designa un numero massimo di due".

Questo comma statutario, però, ci sembra che vada letto in combinato disposto con il 14.1, che a sua volta recita "Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente": È del tutto evidente, infatti che non avrebbe senso alcuno immaginare un consiglio di amministrazione di 5 membri ove, per assenza dei privati, questo non possa essere costituito nella sua pienezza, creando quindi problemi di funzionamento dell'organo. Il 14.3, pertanto, va a nostro giudizio interpretato nel senso che, quando vi siano soci privati ad essi spettanti una minoranza qualificata dell'organo di amministrazione (ovvero 2 su 5 o 1 su 3). Una interpretazione letterale e non combinata della disposizione, infatti, potrebbe condurre ad ipotizzare un consiglio di amministrazione di 3 membri di cui 2 privati, la qual cosa non ci pare nello spirito, nella composizione societaria e nella natura di RetiAmbiente. Per altro, oggi, quali sarebbero i privati deputati a designare i due membri del CdA?

**A nostro giudizio, comunque, la delibera di nomina da parte della assemblea della totalità dei membri del consiglio di amministrazione è legittima, stante che non sarebbe stato possibile deliberare un CdA di 5 membri senza nominarli e data l'assenza dei privati (e quindi in assenza di un soggetto che si è visto comprimere i propri diritti).**

In merito al terzo quesito, ovvero se il Consiglio di Amministrazione (eletto nella sua totalità dalla assemblea ma di cui un membro non ha accettato la nomina) possa operare compiutamente, la risposta è senz'altro positiva. Lo spirito del Codice Civile è pacificamente quello di garantire il funzionamento degli organi sociali, al punto che, in determinati casi, è il CdA stesso che può cooptare dei suoi membri.

Questo fermo il rispetto dell'art. 17 punto 1 dello Statuto, per il quale "Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 15.2, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti".

Alcuni discutono se la sostituzione del consigliere che non ha accettato l'incarico debba essere fatta dalla assemblea o possa essere effettuata, per cooptazione dal CdA ( ai sensi dell'art. 2386 c. 1, 2, 3 c.c., infatti, se uno o più consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza, dimissioni o morte e rimane in carica la maggioranza degli amministratori, composta da soggetti nominati dall'assemblea, questi ultimi possono sostituire i mancanti tramite il procedimento di cooptazione).

In questo caso, però, non si tratta, letteralmente, di decadenza, dimissioni o morte bensì di mancata accettazione. Siamo quindi della opinione che la nomina spetti alla Assemblea, ed approviamo pertanto il comportamento del CdA, che ha provveduto a convocare assemblea con questo all'OdG. La procedura, per altro, oltre ad essere la più rispettosa della volontà dei soci, è sempre percorribile: infatti per pacifica giurisprudenza il consiglio di amministrazione può sempre rinunciare alla facoltà di cooptazione, convocando direttamente l'assemblea affinché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti (Trib. Genova 27 giugno 1986).

**In sostanza, il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di operare, ancorché un membro designato abbia rifiutato la nomina, mentre spetta alla Assemblea dei Soci nominare il consigliere mancante.**

Infine il tema della nomina del Presidente, alla quale ha provveduto il CdA nella prima seduta di insediamento del 29 giugno 2018. In merito vi è una esplicita previsione statutaria, quella dell'art. 14, punto 5., per il quale "Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori designati dai soci pubblici". Si ricorda, per altro, che la previsione statutaria non fa altro che ripetere il dettato dell'art. 2340 bis, ultimo comma: "Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea".

**La designazione del Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, in assenza di una nomina assembleare risponde al dettato di legge e di statuto.**

Augurandosi di avere risposto esaurientemente si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario.

Firenze, 4 ottobre 2018

